

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1861/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.	1
Regolamento (CEE) n. 1862/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1863/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79	5
Regolamento (CEE) n. 1864/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	8
Regolamento (CEE) n. 1865/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	9
Regolamento (CEE) n. 1866/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali	10
Regolamento (CEE) 1867/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	12
Regolamento (CEE) n. 1868/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	14
Regolamento (CEE) n. 1869/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	17
Regolamento (CEE) n. 1870/81 della Commissione, del 7 luglio 1981, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.	19

Consiglio

81/476/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1981, che modifica le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE, 72/462/CEE, 77/96/CEE, 77/99/CEE, 77/391/CEE, 80/215/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE, per quanto concerne le procedure del comitato veterinario permanente** 20

81/477/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1981, che modifica le decisioni 73/88/CEE, 77/97/CEE, 79/509/CEE, 79/510/CEE, 80/877/CEE, 80/1096/CEE e 90/1097/CEE per quanto concerne le procedure del comitato veterinario permanente** 22

Commissione

81/478/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 9 giugno 1981, relativa alle domande di autorizzazione presentate dalla Repubblica federale di Germania in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 concernente le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto** 23

81/479/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 12 giugno 1981, concernente l'approvazione del programma relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia in conformità del regolamento (CEE) n. 1821/80 del Consiglio** 26

81/480/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 12 giugno 1981, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione di ortaggi nel Belgio** 27

81/481/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 12 giugno 1981, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, del Consiglio, di un programma relativo ai cereali e impianti di essiccazione in Grecia** 28

81/482/CEE :

Decisione della Commissione, del 12 giugno 1981, che approva taluni trasporti di carni bovine effettuati nel 1980 dall'organismo d'intervento francese 29

81/483/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 giugno 1981, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la 53ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79 30

81/484/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 giugno 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la 66ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 32

Sommario *(segue)*

81/485/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 giugno 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la 46a gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80 33

81/486/CEE :

Decisione della Commissione, del 17 giugno 1981, che modifica la decisione 81/180/CEE della Commissione e porta a 335 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/81 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1981

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 luglio 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	83,85
10.01 B	Frumento duro	120,06 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	38,83 ⁽³⁾
10.03	Orzo	75,60
10.04	Avena	21,35
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	54,65 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	47,94 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	53,76 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	132,38
11.01 B	Farine di segala	69,38
11.02 A I a)	Semole e semolin di frumento duro	199,69
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	140,75

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/81 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 luglio 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	4,86	4,86	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/81 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1981****che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2329/79 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1323/81⁽³⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° ottobre 1980;

considerando che è necessario mettere in vendita alcuni tagli particolari di quarti posteriori detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno modificare taluni prezzi di vendita dei quarti anteriori e posteriori per tener conto dell'evoluzione attuale del mercato;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79⁽⁴⁾, tenuto conto delle difficoltà amministra-

tive che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2329/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recano indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 19. 5. 1981, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne (1)
 Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses (1)
 Τιμή πώλησεως εις ECU ανά 100 χgr προϊόντων (1)
 Selling price in ECU per 100 kg of product (1)
 Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits (1)
 Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti (1)
 Verkooprijzen in Ecu per 100 kg produkt (1)

DEUTSCHLAND

— <i>Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:</i>	
Bullen A	185,000
Ochsen A	182,000
— <i>Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von:</i>	
Bullen A	243,000

DANMARK

— <i>Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdingen, af:</i>	
Kvier 1	161,500
Stude 1	163,000
Tyre P	169,700
Ungtyre 1	180,000
— <i>Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte «pistoler», af:</i>	
Kvier 1	240,400
Stude 1	243,000
Tyre P	254,400
Ungtyre 1	271,000
— <i>Bagfjerdinger lige udskåret med 5 ribben af:</i>	
Kvier 1	231,000
Stude 1	233,300
Tyre P	244,500
Ungtyre 1	260,000

FRANCE

— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des:</i>	
Bœufs U, R et O	174,639
Jeunes bovins U, R et O	174,639
— <i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite «pistola» provenant des:</i>	
Bœufs U et R	252,117
Bœufs O	235,520
Jeunes bovins U et R	252,117
Jeunes bovins O	235,520

(1) Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(1) Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του Κράτους μέλους, στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που κατέχει αυτά, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(1) Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

(1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(1) In geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

IRELAND

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>	
Steers 1	185,000
Steers 2	185,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>	
Steers 1	241,000
Steers 2	241,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>	
Steers 1	251,000
Steers 2	251,000

ITALIA

— <i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>	
Vitelloni 1	170,000
Vitelloni 2	163,000
— <i>Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>	
Vitelloni 1	256,000
Vitelloni 2	245,800

NEDERLAND

— <i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :</i>	
Stieren, 1e kwaliteit	185,000
Vaarzen, 1e kwaliteit	177,000
-- <i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :</i>	
Stieren, 1e kwaliteit	243,000
Vaarzen, 1e kwaliteit	232,000

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>	
Steers M	159,000
Steers H	159,000
Heifers M/H	157,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>	
Steers M	261,000
Steers H	261,000
Heifers M/H	258,300
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>	
Steers M	272,000
Steers H	272,000
Heifers M/H	269,100

B. Northern Ireland

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>	
Steers L/M	159,000
Steers L/H	159,000
Steers T	159,000
Heifers T	153,600
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>	
Steers L/M	261,000
Steers L/H	261,000
Steers T	261,000
Heifers T	253,700
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>	
Steers L/M	272,000
Steers L/H	272,000
Steers T	272,000
Heifers T	264,000

REGOLAMENTO (CEE) N. 1864/81 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1981****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1809/81 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1851/81 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1456 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1865/81 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1981****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/81 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1981, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	14,56 10,71 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1866/81 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1981****che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, ultima frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1672/81 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1829/81 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1672/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1672/81, modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1981, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1981, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1867/81 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1981****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1706/81 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1830/81 ⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 luglio 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento;considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/81 ha introdotto i prodotti della sottovoce 17.02 F II nel settore dei cereali; che i coefficienti applicabili al calcolo del prelievo per tali prodotti sono stati definiti nel regolamento (CEE) n. 1783/81 ⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1706/81 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1981, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1981, pag. 34.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	13,75 ⁽¹⁾	11,94 ^{(1) (*)}
11.01 C ⁽²⁾	143,56	137,52
11.01 E I ⁽²⁾	116,11	110,07
11.01 E II ⁽²⁾	65,39	62,37
11.02 A II ⁽²⁾	73,92	67,88
11.02 A III ⁽²⁾	143,56	137,52
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	85,10	79,06
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	116,11	110,07
11.02 A V b) ⁽²⁾	65,39	62,37
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	125,26	122,24
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	125,26	122,24
11.02 B II a) ⁽²⁾	120,33	117,31
11.02 B II b) ⁽²⁾	53,17	50,15
11.02 B II c) ⁽²⁾	100,86	97,84
11.02 C I ⁽²⁾	144,14	141,12
11.02 C II ⁽²⁾	63,36	60,34
11.02 C III ⁽²⁾	197,04	191,00
11.02 C V ⁽²⁾	100,86	97,84
11.02 D I ⁽²⁾	92,98	89,96
11.02 D II ⁽²⁾	41,48	38,46
11.02 D III ⁽²⁾	80,95	77,93
11.02 D V ⁽²⁾	65,39	62,37
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	80,95	77,93
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	158,84	152,80
11.02 E II a) ⁽²⁾	164,80	158,76
11.02 E II b) ⁽²⁾	73,92	67,88
11.02 E II c) ⁽²⁾	116,11	110,07
11.02 F I ⁽²⁾	164,80	158,76
11.02 F II ⁽²⁾	73,92	67,88
11.02 F III ⁽²⁾	143,56	137,52
11.02 F V ⁽²⁾	116,11	110,07
11.02 G I	72,19	66,15
11.02 G II	51,90	45,86
11.04 C I	16,77	10,12 ⁽³⁾
11.04 C II a)	91,26	67,08 ⁽³⁾
11.04 C II b)	119,00	94,82 ⁽³⁾
11.07 A I a)	167,88	157,00
11.07 A I b)	128,19	117,31
11.07 A II a)	146,87 ⁽⁴⁾	135,99
11.07 A II b)	112,49	101,61
11.07 B	129,30 ⁽⁴⁾	118,42
11.08 A I	91,26	70,71
11.08 A III	160,32	139,77
11.08 A IV	91,26	70,71
11.08 A V	91,26	35,35 ⁽⁵⁾
11.09	435,46	254,12
17.02 B II a) ⁽¹⁾	188,95	92,23
17.02 B II b) ⁽¹⁾	137,20	70,71
17.02 F II a)	193,34	96,62
17.02 F II b)	133,69	67,20
21.07 F II	137,20	70,71
23.02 A I a)	21,97	21,97
23.02 A I b)	70,31	70,31
23.02 A II a)	17,58	17,58
23.02 A II b)	70,31	70,31
23.03 A I	269,18	87,84

(1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),

— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I e soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori d'oltremare:

— radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;

— farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;

— fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/81 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1981****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1828/81⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1828/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1828/81 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1981, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	47,00
	— la Penisola iberica e la zona II b)	58,00
	— la zona V	63,00
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.01 B	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— il Marocco, la Tunisia e la zona V	70,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	16,00
	— la zona II b)	18,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	48,00
	— la Penisola iberica e la zona II b)	52,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	15,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (!):	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	60,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	56,80
	— tenore in ceneri da 601 a 900	52,85
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	48,90
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	45,30
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	40,50

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	35,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	35,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	35,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	35,00
	Semole e semolini di grano duro ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	118,00
	— tenore in ceneri da 951 a 1 300	118,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 1 301 a 1 500	118,00
	Semole e semolini di grano tenero ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	60,00

⁽¹⁾ E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1869/81 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1981****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1691/81⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alla restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 26. 6. 1981, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/81 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1981****che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contemplano la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che, tenuto conto della situazione monetaria esistente nel mercato mondiale dei cereali, il mantenimento del regime attuale rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata dei prelievi per i prodotti di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo del prelievo all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospesa dall'8 al 10 luglio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1981

che modifica le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE, 72/462/CEE, 77/96/CEE, 77/99/CEE, 77/391/CEE, 80/215/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE, per quanto concerne le procedure del comitato veterinario permanente

(81/476/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE ⁽³⁾, esprime il suo parere secondo procedure la cui validità è limitata sino al 21 giugno 1981;

considerando che il comitato è stato consultato per la prima volta il 22 dicembre 1972; che l'intervallo trascorso è risultato sufficiente per un giudizio definitivo su dette procedure e che pertanto non è più necessario limitarne la validità;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure attuali dimostra che queste costituiscono, in linea di massima, uno strumento efficace che consente di adottare rapidamente le decisioni per l'elaborazione delle quali esse sono state sostanzialmente istituite;

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 5. 5. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ Parere reso il 19. 6. 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

considerando, d'altra parte, che a seguito dell'adesione della Grecia, è d'uopo adattare ugualmente il numero dei voti che costituiscono la maggioranza richiesta in seno al comitato e ciò per gli atti adottati dopo l'adozione dell'atto di adesione del 1979 e non ancora adeguati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- articolo 14 della direttiva 64/432/CEE ⁽⁴⁾,
- articolo 9 ter della direttiva 64/433/CEE ⁽⁵⁾,
- articolo 13 della direttiva 71/118/CEE ⁽⁶⁾,
- articolo 10 della direttiva 72/461/CEE ⁽⁷⁾,
- articolo 31 della direttiva 72/462/CEE ⁽⁸⁾,
- articolo 10 della direttiva 77/96/CEE ⁽⁹⁾,
- articolo 21 della direttiva 77/99/CEE ⁽¹⁰⁾,
- articolo 12 della direttiva 77/391/CEE ⁽¹¹⁾,
- articolo 9 della direttiva 80/215/CEE ⁽¹²⁾,
- articolo 17 della direttiva 80/217/CEE ⁽¹³⁾,
- articolo 10 della direttiva 80/1095/CEE ⁽¹⁴⁾.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽¹¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

⁽¹²⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

⁽¹³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 2

Il numero « quarantuno » è sostituito dal numero « quarantacinque » nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 80/215/CEE, nell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 80/217/CEE e nell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 80/1095/CEE.

Articolo 3

Il Consiglio riesamina prima del 1° luglio 1987 la procedura del Comitato veterinario permanente sulla base di una relazione della Commissione relativa al funzionamento del Comitato, comprendente eventualmente appropriate proposte.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G.M.V. van AARDENNE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1981

che modifica le decisioni 73/88/CEE, 77/97/CEE, 79/509/CEE, 79/510/CEE, 80/877/CEE, 80/1096/CEE e 80/1097/CEE per quanto concerne le procedure del comitato veterinario permanente

(81/477/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE ⁽³⁾, esprime il suo parere secondo procedure la cui validità è limitata sino al 21 o 22 giugno 1981, secondo il caso;

considerando che il comitato è stato consultato per la prima volta il 22 dicembre 1972; che l'intervallo trascorso è risultato sufficiente per un giudizio definitivo su dette procedure e che pertanto non è più necessario limitarne la validità;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure attuali dimostra che queste costituiscono, in linea di massima, uno strumento efficace che consente di adottare rapidamente le decisioni per l'elaborazione delle quali esse sono state sostanzialmente istituite;

considerando, d'altra parte, che a seguito dell'adesione della Grecia, è d'uopo adattare ugualmente il numero dei voti che costituiscono la maggioranza richiesta in seno al comitato, per gli atti adottati dopo l'adozione dell'atto di adesione del 1979 e non ancora adeguati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono abrogate le disposizioni seguenti:

- articolo 8 della decisione 73/88/CEE ⁽⁴⁾,
- articolo 7 della decisione 77/97/CEE ⁽⁵⁾,
- articolo 6 delle decisioni 79/509/CEE ⁽⁶⁾, 79/510/CEE ⁽⁷⁾ e 80/877/CEE ⁽⁸⁾,
- articolo 7 della decisione 80/1096/CEE ⁽⁹⁾,
- articolo 9 della decisione 80/1097/CEE ⁽¹⁰⁾.

Articolo 2

Il numero « 41 » è sostituito dal numero « 45 » nell'articolo 5, paragrafo 3, delle decisioni 79/509/CEE, 79/510/CEE e 80/877/CEE, nell'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 80/1096/CEE e nell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 80/1097/CEE.

Articolo 3

Il Consiglio riesamina prima del 1° luglio 1987 la procedura del Comitato veterinario permanente sulla base di una relazione della Commissione relativa al funzionamento del Comitato, comprendente eventualmente appropriate proposte.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. M. V. van AARDENNE

⁽¹⁾ GU n. C. 102 del 5. 5. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 19. 6. 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 133 del 31. 5. 1979, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 31. 5. 1979, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 8.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1981

relativa alle domande di autorizzazione presentate dalla Repubblica federale di Germania in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 concernente le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/478/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità⁽²⁾, in particolare gli articoli 9, paragrafo 3, primo comma e 13, paragrafo 2,

viste le domande di autorizzazione presentate dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, al fine della determinazione della base di riscossione delle risorse dell'imposta sul valore aggiunto, qui di seguito denominate « risorse IVA », relativa ad un esercizio, la Repubblica federale di Germania applica il metodo di cui al titolo III, sezione B, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 ;

considerando che il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che uno Stato membro che, per determinare la ripartizione per aliquote di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom,

CECA) n. 2892/77, avesse particolari difficoltà a disporre dei dati desunti dai conti nazionali relativi al penultimo anno, potrebbe essere autorizzato, ai sensi della procedura di cui all'articolo 13 dello stesso regolamento, a far uso dei dati concernenti un anno diverso che tuttavia non deve essere anteriore al quinto anno precedente l'esercizio di bilancio in questione ;

considerando che la Repubblica federale di Germania dichiara di incontrare appunto simili difficoltà ;

considerando che, per i casi considerati al paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, determinano la base delle risorse IVA a partire dalle dichiarazioni che i soggetti passivi devono fare, conformemente all'articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme⁽³⁾, qui di seguito denominata « sesta direttiva » e, in mancanza di dichiarazioni o quando in queste ultime non figurano le informazioni necessarie, sulla base di dati adeguati quali altre dichiarazioni fiscali, contabilità a livello professionale, serie statistiche complete ; che a norma del paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del medesimo articolo 9 essi possono essere autorizzati a determinate condizioni, a non tener conto nel calcolo della base delle risorse IVA, di una o più categorie di operazioni elencate negli allegati E, F e G della sesta direttiva alle quali si applica il paragrafo 2 di detto articolo 9 oppure a norma del paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, a calcolare la base IVA ricorrendo a valutazioni approssimative ;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione tali domande di autorizzazione riguardanti i casi in cui ritiene che un calcolo preciso della base delle risorse IVA potrebbe comportare oneri amministrativi ingiustificati rispetto all'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro ;

considerando che la Repubblica federale di Germania assoggetta ad imposta le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore anche quando riguardano viaggi effettuati al di fuori della Comunità, ma che tali casi sono insignificanti e che l'assoggettamento ad imposta di tali prestazioni incrementa le entrate ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania le operazioni effettuate dai ciechi e dai laboratori di ciechi sono esenti, che queste imprese hanno il diritto di considerare queste operazioni come operazioni imponibili se queste operazioni sono effettuate con un soggetto passivo per i bisogni della sua impresa ; che il numero di tale imprese è però limitato e che peraltro l'importo delle operazioni da prendere in considerazione è poco importante ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania la gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti è attualmente esentata, ma che le autorità tedesche concedono alle imprese interessate un diritto di opzione per l'imposizione, qualora tali operazioni imponibili siano effettuate con un altro soggetto passivo per i bisogni della sua impresa, ma che l'importanza di questa attività esonerata è insignificante ;

considerando che la Commissione ammette che, per dette richieste della Repubblica federale di Germania, un calcolo preciso della base delle risorse IVA potrebbe comportare oneri ingiustificati rispetto all'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 a non tener conto, per la determinazione della base delle risorse IVA, delle categorie di operazioni, elencate negli allegati E ed F della sesta direttiva, categorie che comporterebbero tale calcolo ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania, talune piccole imprese beneficiano di una riduzione decrescente dell'imposta e che pertanto l'importo delle imposte non riscosse dev'essere compensato e che esistono statistiche sull'imposta sulla cifra di affari che permettono un calcolo approssimativo della compensazione prevedibile ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania la fornitura di protesi dentarie e le prestazioni di servizi che ne derivano effettuate dai dentisti, nonché le forniture di protesi dentarie effettuate dal dentista stesso sono tassate e che è tuttavia possibile ricostituire la base corrispondente a tali operazioni sulla scorta dei dati forniti dalle casse di assicurazione malattia ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici postali nel settore delle telecomunicazioni, sono esentate ad eccezione della cessione e della manutenzione di installazioni telefoniche secondarie effettuate dalle poste federali tedesche, ma che le autorità tedesche possono ricostituire la base delle risorse proprie IVA corrispondente a dette prestazioni grazie ai dati desunti dalla contabilità di tali servizi pubblici ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania la custodia e la gestione di titoli sono esentate e che, tuttavia, le imprese hanno il diritto di trattare le operazioni corrispondenti come operazioni soggette ad imposta se sono effettuate ad esclusivo profitto di un'altra impresa, ma che le autorità tedesche possono ricostituire ricorrendo a valutazioni approssimative con la base delle risorse proprie IVA corrispondente alle operazioni esentate sulla base dei dati forniti dagli organismi bancari ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania, le cessioni di terreni edificabili con edifici nuovi e di terreni edificabili sono esentate, che le imprese hanno tuttavia il diritto di trattare le operazioni corrispondenti come operazioni soggette ad imposta se sono fatte ad un'altra impresa per i suoi bisogni, ma che le autorità tedesche possono ricostituire, ricorrendo a valutazioni approssimative, la base delle risorse proprie IVA corrispondente alle operazioni esentate sulla base di dati statistici forniti dall'ufficio statistico federale e dagli organismi professionali delle costruzioni ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania il trasporto di persone per nave (navigazione interna) è esentato ma che le autorità tedesche possono ricostituire, ricorrendo a valutazioni approssimative, la base delle risorse proprie IVA corrispondente a detta attività sulla base della cifra d'affari delle imprese in parola ;

considerando che, in seguito alle domande riguardanti questi punti, è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, a ricorrere a valutazioni approssimative per determinare la base delle risorse IVA di tale Stato membro ;

considerando che per i primi anni di applicazione della sesta direttiva è opportuno accordare delle autorizzazioni annuali;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione in cui sono riportati i pareri dei suoi membri riguardo alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Ai fini della ripartizione per aliquote di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a far uso, per l'esercizio 1980, dei dati desunti dai conti nazionali relativi al 1977, qualora essa non disponga in tempo utile dei dati relativi a quest'ultimo anno, di quelli relativi al 1976.

Articolo 2

Ai fini del calcolo della base delle risorse IVA relative all'esercizio 1980, Repubblica federale di Germania è autorizzata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, a non tener conto delle seguenti categorie di operazioni, elencate negli allegati E ed F della sesta direttiva :

1. presentazioni di servizi delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati al di fuori della Comunità (allegato E, ex punto 15);
2. operazioni effettuate dai ciechi o dai laboratori per ciechi (allegato F, punto 7);
3. gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti. (allegato F, punto 13).

Articolo 3

Ai fini del calcolo della base delle risorse IVA relative all'esercizio 1980, la Repubblica federale di Germania

è autorizzata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, seconda trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, a ricorrere a valutazioni approssimative per calcolare la base relativa alle operazioni per le quali l'imposta non è stata riscossa a causa delle riduzioni decrescenti dell'imposta, accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della sesta direttiva ed a talune categorie di operazioni elencate negli allegati E ed F della sesta direttiva :

1. operazioni effettuate dalle piccole imprese che beneficiano di una riduzione decrescente dell'imposta;
2. forniture di protesi dentarie e prestazioni di servizi che ne derivano e effettuate dagli odontotecnici e fornitori di protesi dentarie effettuate dai dentisti nella misura in cui queste protesi sono prodotte dai dentisti stessi (allegato E, ex punto 2);
3. prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse accessorie effettuate dai servizi pubblici postali nel settore delle telecomunicazioni (allegato F, ex punto 5) escludendo la cessione e la manutenzione di apparecchi telefonici supplementari da parte delle poste federali;
4. custodia e gestione di titoli (allegato F, ex punto 15);
5. cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva (terreni con edifici nuovi e terreni edificabili) (allegato F, punto 16);
6. trasporti di persone per nave (navigazione interna) (allegato F, ex punto 17).

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1981.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1981****concernente l'approvazione del programma relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia in conformità del regolamento (CEE) n. 1821/80 del Consiglio****(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)****(81/479/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1821/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il 19 marzo 1981 il governo danese ha trasmesso il programma relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia;

considerando che detto programma contiene tutte le indicazioni, disposizioni e le misure elencate nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1821/80 intese a garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia, comunicato il 19 marzo 1981 dal governo danese in conformità del regolamento (CEE) n. 1821/80, è approvato.

Articolo 2

Il Regno della Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 9.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1981****recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione di ortaggi nel Belgio**

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(81/480/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5;

considerando che in data 14 ottobre 1980 il governo belga ha notificato il programma relativo alla trasformazione di ortaggi;

considerando che detto programma prevede la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione di ortaggi e l'adattamento delle relative tecnologie al fine di modernizzare e orientare le strutture di trasformazione di tale settore in modo tale di aumentare la sua redditività; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma contiene un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore in questione; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che l'approvazione del programma non influisce sulle decisioni che saranno adottate ai sensi

dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 in fatto di finanziamento comunitario dei progetti ed in particolare per verificare se le nuove capacità di trasformazione previste nel settore di ortaggi surgelati troveranno effettivamente gli sbocchi previsti nel programma;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla trasformazione di ortaggi, notificato dal governo belga il 14 ottobre 1980 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, è approvato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1981****recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, del Consiglio, di un programma relativo ai cereali e impianti di essiccazione in Grecia****(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)**

(81/481/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 2 febbraio 1981 il governo della Grecia ha notificato il programma « cereali e impianti di essiccazione » ;

considerando che tale programma prevede la creazione e l'ammodernamento degli impianti di magazzino e essiccazione dei cereali al fine di migliorare la valorizzazione della produzione dei cereali e di aumentare in tal modo i redditi delle aziende agricole ; che esso costituisce pertanto un programma specifico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore cerealicolo della Grecia ; che il termine previsto per l'esecu-

zione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma relativo ai cereali e impianti di essiccazione, notificato dal governo della Grecia in data 2 febbraio 1981 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

La Grecia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

che approva taluni trasporti di carni bovine effettuati nel 1980 dall'organismo d'intervento francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/78 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h),

considerando che a norma del disposto dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2305/70, le spese per taluni trasporti di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/81 ⁽⁶⁾, a decorrere dal 1° ottobre 1978 sono state modificate le condizioni di finanziamento dei trasporti di carni bovine d'intervento;

considerando che la Francia ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti effettuati nel 1980 nel suo territorio di circa 11 350 tonnellate di carni bovine non disossate prese in consegna dall'organismo d'intervento francese e ha chiesto la relativa approvazione;

considerando che, con decisione 80/967/CEE ⁽⁷⁾ della Commissione, la Francia è stata autorizzata ad immagazzinare in altri Stati membri un quantitativo di 10 000 tonnellate di carni bovine non disossate;

considerando che, in applicazione di questa decisione, la Francia ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti effettuati nel 1980 verso altri Stati membri di circa 195 tonnellate di carni bovine non disossate prese in consegna dal suo organismo d'intervento e ha chiesto la relativa approvazione;

considerando che i motivi invocati giustificano l'approvazione di questi trasporti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, sono approvati i seguenti trasporti, effettuati nel 1980, dei sottoindicati quantitativi di carni bovine presi in consegna dall'organismo d'intervento francese:

- in Francia: circa 11 350 tonnellate di carni non disossate;
- verso altri Stati membri: circa 195 tonnellate di carni non disossate.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.⁽³⁾ GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 22.⁽⁷⁾ GU n. L 270 del 15. 10. 1980, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1981

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la 53ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79

(81/483/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 605/81⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 16 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della 53ª gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la 53ª gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 giugno 1981, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue :

(in ECU/100 kg di burro)

Destinazione del burro [articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore in materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita	Deposito cauzionale di trasformazione
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 %	177,00	163,00
	Inferiore a 82 %	—	—
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	215,00	125,00
	Inferiore a 82 %	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1981, pag. 18.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1981****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la 66ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80**

(81/484/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980 relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/81⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 561/80 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la 66ª gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la 66ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 16,099 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1980, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 22. 5. 1981, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1981

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la 46ª gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80

(81/485/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1216/80 della Commissione del 14 maggio 1980 relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole⁽³⁾, modificato da ultima dal regolamento (CEE) n. 1365/81⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1216/80 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la 46ª gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la 46ª gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80 l'importo massimo della restituzione alla esportazione è fissato a 13,490 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

(3) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 29.

(4) GU n. L 135 del 22. 5. 1981, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1981****che modifica la decisione 81/180/CEE della Commissione e porta a 335 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco****(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(81/486/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, con decisione 81/180/CEE della Commissione dell'11 marzo 1981⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per l'esportazione di 235 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che la Repubblica federale di Germania, con comunicazione in data 5 giugno 1981, ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento aveva l'intenzione di aumentare di 100 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara; che occorre portare a 335 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento del quantitativo oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle località di uscita, delle regioni e dei quantitativi ivi immagazzinati; che occorre quindi modificare in particolare l'allegato della decisione 81/180/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 81/180/CEE è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 335 000 tonnellate di segala.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 335 000 tonnellate di segala figurano in allegato ».

Articolo 2

L'allegato della decisione 81/180/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1981, pag. 23.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantità
Schleswig-Holstein	94 965
Hamburg	21 074
Niedersachsen	110 843
Bremen	15 889
Nordrhein-Westfalen	75 654
Hessen	1 500
Rheinland-Pfalz	10 376
Baden-Württemberg	130
Saarland	3 687

